



# COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

## AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

### DETERMINAZIONE

Numero 153 del 08/08/2025

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI "NOTIFICA CON MESSO": DETERMINA A CONTRARRE (CIG: B7EF80D29C)**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

**Premesso** che con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.198 del 31/07/2024 (R.G.320) si affidava a Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006, con sede a Roma in Viale Europa n.190, il servizio di "Notifica con messo", consistente in una componente base (Servizio Light) comprendente: acquisizione degli atti dal Cliente, notifica degli atti al cittadino, rendicontazione degli esiti e gestione atti inusitati e in attività ulteriori a scelta del Cliente (servizio premium) quali: pick up per il ritiro degli atti da notificare (consegna relate/plichi in restituzione e aggiornamento registro con l'esito della notifica presso la sede del Cliente); la predisposizione liste di affissione delle liste e degli atti non recapiti per assenza del destinatario o rifiuto del consegnatario o per destinatario sconosciuto; secondo tentativo di notifica;

**Considerato** che è in scadenza il suddetto contratto e si rende necessario procedere ad individuare idoneo operatore economico al quale affidare il servizio di notifica degli atti di cui sopra;

**Visto** il servizio "Notifica con messo" presentato da Poste Italiane S.p.A. strutturato in una componente base (servizio light) comprendente: l'acquisizione degli atti dal Cliente, la notifica degli atti al cittadino, la rendicontazione degli esiti e la gestione atti inusitati oltre ad alcune attività ulteriori a scelta del Cliente (servizio premium) quali: pick up per il ritiro degli atti da notificare (consegna relate/plichi in restituzione e aggiornamento registro con l'esito della notifica presso la sede del Cliente); la predisposizione liste di affissione delle liste e degli atti non recapiti per assenza del destinatario o rifiuto del consegnatario o per destinatario sconosciuto; secondo tentativo di notifica;

**Considerato** che:

- si tratta di un servizio grazie al quale gli Enti Locali possono automatizzare e semplificare le attività legate alla gestione della notifica degli atti amministrativi migliorando i risultati e l'efficacia del processo di notifica;
- è un servizio che Poste Italiane offre ai Comuni con meno di 10.000 abitanti e con volumi annui di notifica che non superino i 2.000 atti, permettendo di usufruire del Servizio di Notifica attraverso il portalettere in qualità di Messo Notificatore e può includere, oltre all'attività prevalente di notifica degli atti, anche una serie di servizi complementari e opzionali;
- Poste Italiane SpA nell'erogazione del servizio si avvarrà della propria rete di recapito unitaria e capillare, che è articolata anche in virtù di prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti continuativi di servizio e o fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne al Gruppo Poste italiane S.p.a., in conformità a quanto previsto dal comma 3 c bis) dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016;

**Verificato** che "l'attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa" (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n.10262 del 15/07/2002), cosicché "non si richiede necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, tramite un rapporto di lavoro di natura dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere, e pertanto l'espressione *messi comunali* indicata nella disposizione contenuta nell'art.201 del D. Lgs. n.285 del 1992" va intesa nel "significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione, specificatamente dal Comune, vuoi come dipendente dell'Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato" (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n.4906 del 03/09/2003);

**Considerato** che:

- la materia e la procedura relativa alla notificazione degli atti a mezzo messo è disciplinata dal Codice di Procedura Civile (art.137 e successivi) nonché dalla L. 20/11/1982 n.890 e ss.mm.ii. che regola la notifica a mezzo del servizio postale;
- l'art.10, comma 1, della L. 03/08/1999 n.265 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazioni previste dalla legge;
- al Comune che vi provvede spetta, da parte dell'Amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, una spesa a titolo di rimborso determinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 03/10/2006 oltre ad un ulteriore obbligo di versamento per le spese di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, eventualmente sostenute dall'amministrazione comunale nelle ipotesi previste dall'art.140 del codice di procedura civile;

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 6, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012 e dell'art.11, comma 6, della Legge di conversione n.115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, conv. in legge n.135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'art.1, comma 130, della legge n.145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012;

**Dato atto** che:

- il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge n.296/2006;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di procedere quanto prima all'attivazione del servizio di notifica degli atti;

**Dato atto**, inoltre, che l'art.17, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Considerato**, ai sensi del citato art.17 e dell'art.192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: "Notifica con messo" consistente nella notifica degli atti di cui agli artt.137 e seguenti del c.p.c., nonché della L. n.890 del 20/11/192 e ss.mm.ii.,
- forma del contratto: ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;

- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Appurato che:**

- l'art.50 del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n.36/2023 definisce, all'art.3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;
- ai sensi dell'art.54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n.36/2023;

**Tenuto conto** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n.36/2023;

**Verificato** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui la Stazione Appaltante può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**Dato atto** che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata desunta da indagini di mercato informali;

**Precisato** che in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106 dello stesso decreto legislativo;

**Constatato** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.100 della medesima norma sopra richiamata, come risulta dalla consultazione del casellario ANAC;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato al presente atto, prot. n. INAIL\_49276342 del 28/05/2025 con scadenza 25/09/2025;

**Considerato** che l'adesione al servizio "Notifica con Messo" non prevedendo un costo fisso ma solo il pagamento dei singoli servizi richiesti, appare idoneo a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei procedimenti amministrativi;

**Ritenuto** di dover aderire alla proposta di Poste Italiane per il servizio "Notifica con Messo" e di dover provvedere ad assumere impegno di spesa;

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D. Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Visto:**

- il comma 5 dell'art. 3 della L. n.136/2010, così come sostituito dall'art.7 comma 1, lettera a. della L. n.217/2010, che prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
- l'art.225, comma 2 del D. Lgs. n.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
- la delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 che chiarisce le modalità operative per l'avvio della digitalizzazione in particolare il rilascio del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) attraverso la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);

- il CIG rilasciato dalla PCP per l'affidamento del servizio di "Notifica con messo" in favore dell'operatore economico Poste Italiane SpA con sede legale in Roma, Viale Europa 190, C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006 che è il seguente: B7EF80D29C;

**Dato atto**, inoltre, che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

**Tenute** presenti le disposizioni vigenti in materia;

## DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di affidare a Poste Italiane S.p.A. con sede a Roma in Viale Europa n.190, C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006, per il periodo agosto 2025 – luglio 2027 il servizio di "Notifica con messo" di cui all'allegato tecnico che forma parte integrante e sostanziale, alle condizioni in essa evidenziate, consistente in una componente base (Servizio Light) comprendente: acquisizione degli atti dal Cliente, notifica degli atti al cittadino, rendicontazione degli esiti e gestione atti inusitati e in attività ulteriori a scelta del Cliente (servizio premium) quali: pick up per il ritiro degli atti da notificare (consegna relate/plichi in restituzione e aggiornamento registro con l'esito della notifica presso la sede del Cliente); la predisposizione liste di affissione delle liste e degli atti non recapiti per assenza del destinatario o rifiuto del consegnatario o per destinatario sconosciuto; secondo tentativo di notifica;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.:
  - fine da perseguire ed oggetto del contratto: affidamento del servizio "Notifica con messo";
  - importo del contratto: € 4.500,00 oltre IVA al 22%;
  - forma del contratto: ai sensi dell'art.8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;
  - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
4. di disciplinare i rapporti in base alla convenzione che in allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che la spesa totale a carico dell'Ente relativamente alla notifica degli atti ammonta per il periodo agosto 2025 – luglio 2027 a complessivi euro 5.490,00 da impegnare in favore di Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006, con sede a Roma in Viale Europa n.190 nel seguente modo:
  - per € 1.240,33 sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025 al Titolo I Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 03 cap.82/2 "Spese generali di funzionamento - Prestazioni di servizi";
  - per € 2.976,80 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2026 al Titolo I Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 03 cap.82/2 "Spese generali di funzionamento - Prestazioni di servizi";
  - per € 1.736,47 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2027 al Titolo I Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 03 cap.82/2 "Spese generali di funzionamento - Prestazioni di servizi";
6. di dare atto altresì che il CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento relativo alla notifica degli atti da parte di Poste Italiane S.p.A. con sede a Roma in Viale Europa n.190, C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006 è il seguente: B7EF80D29C;
7. di accertare la somma complessiva di € 2.000,00 - quale rimborso da parte di altre Amministrazione richiedenti per la notifica degli atti comprendente una quota fissa stabilita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 3 ottobre 2006 oltre ad un ulteriore obbligo di versamento per le spese di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale nelle ipotesi previste dall'art.140 del codice di procedura civile - in entrata, al Titolo IX Tipologia 200 Categoria 1 Cap.694 "Somme versate da Enti o privati" nel seguente modo:
  - euro 416,67 sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025;
  - euro 1.000,00 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2026;
  - euro 583,33 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2027;
8. di impegnare in favore di Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006, con sede a Roma in Viale Europa n.190, la somma complessiva di € 2.000,00 per la notifica degli atti da parte

di altre Amministrazione richiedenti con imputazione della spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 alla Missione 99 Programma 1 Titolo VII Macroaggregato 2 cap.2970 "Erogazione di somme versate da Enti e privati" nel seguente modo:

- euro 416,67 sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025;
  - euro 1.000,00 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2026;
  - euro 583,33 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2027;
9. di dare atto altresì che il CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento relativo alla notifica degli atti da parte di altre Amministrazioni è il seguente: B7EF84941F;
  10. di dare atto che il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico (ex art.1, comma 13, del D.L. 06/07/2012 n.95);
  11. di dare atto che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Domenica Moreschini

Il Dirigente dell'Area Economico  
Amministrativa  
ANDREA LUZI